

# LA CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS: LE NOVITÀ FISCALI

A cura di Duilio Liburdi e Norberto Villa

# AGENDA

1. Mappatura dei nuovi termini
2. Crediti d'imposta: novità ed estensioni
3. Accertamento e riscossione
4. Le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali
5. Rivalutazione
6. L'ACE innovativa
7. Le altre novità

# MAPPATURA DEI NUOVI TERMINI

# ART. 9 TER DL 73/21 CONVERTITO

## LA PROROGA

È posticipato al **15 settembre 2021**, senza maggiorazione dello 0,40%, il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono **dal 30 giugno al 31 agosto 2021**.

*È **superata** la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28 giugno 2021.*

## I SOGGETTI

Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale **(ISA)**.

# ART. 9 TER DL 73/21 CONVERTITO

## **È possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%?**

*«Nel 2019, a fronte della proroga al 30 settembre dei termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019, (...) la ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2019 n. 71 aveva infatti chiarito che rimaneva la possibilità di differire ulteriormente i versamenti di 30 giorni, quindi al 30 ottobre 2019, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 435/2001. Tale possibilità quest'anno sembra invece esclusa, in base alla diversa formulazione della norma di proroga inserita in sede di conversione del DL 73/2021».*

*M. Negro in Eutekne Info il quotidiano del commercialista del 15 luglio 2021*

# ART. 9 TER DL 73/21 CONVERTITO

## CHI RIGUARDA

- ✓ Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale **(ISA)** (€ 5.164.569 euro)
- ✓ Partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare **redditi “per trasparenza”**
- ✓ Applicano il regime **forfetario o dei contribuenti minimi**
- ✓ Presentano **altre cause di esclusione dagli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19

# ART. 9 TER DL 73/21 CONVERTITO

## GLI ESERCIZI A CAVALLO

Il differimento riguarda anche i **termini ordinari** scadenti nel periodo **30 giugno – 31 agosto**.

Ad esempio le società di capitali che hanno approvato nei 180 giorni o quello con esercizio a cavallo d'anno.

# ART. 9 TER DL 73/21 CONVERTITO

## **VERSAMENTI PROROGATI**

Lo slittamento riguarda tutti i versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).

Con riguardo al saldo Iva è anch'esso «prorogato» si applica però la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021 (vedi Circ. 20/2019).

# ROTTAMAZIONE TER

L'**art. 1 sexies** ha rimodulato i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.

- ✓ entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- ✓ entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- ✓ entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- ✓ entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- ✓ entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

Nessuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018 (definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione).

# ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Il decreto sostegni bis ha prorogato dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

# RIDETERMINAZIONE QUOTE E TERRENI

## PROROGA

È prorogato al **15 novembre 2021** il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, e terreni ex legge finanziaria 2002 (articoli 5 e 7 l. n. 448/2001).

## I NUOVI TERMINI

Entro tale data si dovrà **redigere e asseverare la perizia di stima** (da parte di un professionista abilitato) e **versare l'imposta sostitutiva** (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

# DETAZZAZIONE CONTRIBUTI

Sono abrogati del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020):

- ✓ l'art. 6-bis, comma 9, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale;
- ✓ l'art. 10-bis, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19 - concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

# CONTRIBUTO AUTOMATICO (COMMA 1 ART. 1 DL 73/2021): NO ISTANZA

## Limiti oggettivi

Ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

## Condizione

Perdita di almeno **del 30%** del fatturato medio mensile del periodo 2020 su 2019. Sono le stesse condizioni del DL 41 del 2021. Compete a chi ha beneficiato del contributo da DL 41 /2021 e non è necessario presentare alcuna istanza

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce:

- 60% se fatturato inferiore a 100k;
- 50% se fatturato tra 101k e 400k;
- 40% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

## Modalità

Il contributo sarà erogato automaticamente a coloro i quali hanno percepito il contributo del decreto sostegni con identica modalità scelta nel DL 41/2021

Il contributo non è tassabile IIDD e IRAP

# CONTRIBUTO INTEGRATIVO (COMMI 5 – 9 ART. 1 DL 73/2021)

## Limiti oggettivi

Ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 e istanza da presentare solo se il calcolo del contributo integrativo risulti superiore al quello automatico.

## Condizione

Perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce :

- 60% se fatturato inferiore a 100k;
- 50% se fatturato tra 101k e 400k;
- 40% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

**Osservazioni:** si può conseguire solo se si è beneficiato del contributo da DL 41 del 2021 ma cambia l'orizzonte temporale di riferimento relativo alla verifica del calo di fatturato. Valgono le medesime regole sulla scelta effettuata con il DL 41 come erogazione o come credito di imposta nonché la non imponibilità II.DD ed IRAP. E' necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021.

# ESEMPIO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO

**Es: fatturato 2019 pari a 8mio = fascia 20%**

**fatt. medio 1.4.19/31-3-20 - 7mio/12 = 583K**

**fatt. medio 1.4.20/31.3.21 - 4,5mio/12 = 375K**

**Delta = €208K**

**Contributo = € 208k \* 20% = € 41K**

**da questo si deve togliere il contributo automatico**

**Se in ipotesi in via automatica sono stati ricevuti**

**Euro 10.000 (dl 41/2021)**

**Euro 10.000 (dl 73/021)**

**Verranno erogati 21.000,00 euro**

**Contributo erogabile max 150K**

# NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10 – 15 ART. 1 DL 73/2021)

Per chi non ha beneficiato del contributo DL 41/21 del 22.3.21 è possibile beneficiare del «nuovo» contributo

## Limiti oggettivi

Ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

## Condizione

Perdita di almeno **del 30%** del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Riguarda tutti i soggetti che, per un qualsiasi motivo non abbiano percepito:

- ✓ il contributo da DL 41/2021
- ✓ il contributo automatico DL 73/2021
- ✓ il contributo integrativo da DL 73/2021
- ✓ In considerazione del diverso lasso temporale per la verifica del calo di fatturato medio mensile, potrebbe verificarsi una situazione nella quale nel confronto 2020 /2019 il calo non si è verificato mentre nel confronto previsto sui dodici mesi a cavallo dei due anni il calo in questione è riscontrabile e si ha dunque diritto al contributo «alternativo»

# NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10 – 15 ART. 1 DL 73/2021)

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce:

- ✓ 90 % se fatturato inferiore a 100k;
- ✓ 70% se fatturato tra 101k e 400k;
- ✓ 50% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- ✓ 40% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- ✓ 30% se fatturato tra 5mio e 10mio.

**Osservazioni:** È necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021

Utilizzo possibile con scelta irrevocabile come credito di imposta

Non imponibilità ai fini II.DD e IRAP

# L'ISTANZA

## **ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI**

(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

---

### **TERMINI DI PRESENTAZIONE**

L'istanza può essere presentata:

- a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
- a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.

Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

# FISCO OGGI – 2 LUGLIO 2021

Il modello contiene inoltre l'importante novità di ulteriori sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

**La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con precisione. In generale, la fase di compilazione dei dati dell'istanza è fondamentale ai fini dell'elaborazione, dell'erogazione e dei successivi controlli e, vista l'ampia finestra di presentazione, è importante dedicarvi tempo e massima attenzione.**

# CONTRIBUTO PEREQUATIVO (COMMI 16 – 24 DELL'ART. 1 DEL DL N. 73/2021)

## **Limiti oggettivi**

**Il volume di ricavi è assunto al netto di tutti gli altri contributi**

## **Condizione**

Peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **Misura Contributo**

Definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze tenendo conto della percentuale di peggioramento del risultato economico.

## **Condizione**

**Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.**

Il contributo non è tassabile IIDD e IRAP

# CONTRIBUTO PEREQUATIVO (COMMI 16 – 24 DELL'ART. 1 DEL DL N. 73/2021)

## Modalità:

- ✓ Obbligo di presentazione di una istanza da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio della procedura telematica;
- ✓ il contenuto dell'istanza dovrà essere definito sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua anche i campi della dichiarazione dei redditi da monitorare al fine di riscontrare la situazione di peggioramento economico;
- ✓ L'attribuzione del contributo avviene, secondo la norma, a scelta irrevocabile del contribuente come credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. Deve essere ritenuto che le modalità di erogazione del contributo siano le medesime ed alternative previste già dal DL 41 e cioè l'erogazione o l'attribuzione come credito di imposta. Altrimenti sarebbe illogico parlare di scelta irrevocabile

# CONTRIBUTO HORECA

## **Contributo a fondo perduto:**

- ✓ 60 milioni di euro per il 2021, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
- ✓ Misure dettagliate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (necessaria autorizzazione della Commissione europea).

# SETTORE SPORTIVO

## **Soggetti**

Associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi

## **Misura**

Contributo a fondo perduto definito per criteri di accesso al contributo e di erogazione, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

# CONTRIBUTO START UP (ART. 1 TER L. N. 69/21 DI CONVERSIONE DEL DL 41/21)

## **Soggetti**

Titolari di reddito d'impresa

## **Condizioni**

- ✓ **Apertura della partita IVA nel 2018**
- ✓ **Attività iniziata nel 2019 a fronte di risultanze della CCIAA**
- ✓ **Assenza delle condizioni per beneficiare del CFP da DL 41/2021 (calo del fatturato medio mensile che non supera il 30%)**
- ✓ **Necessità di rispettare le altre condizioni di cui all'art. 1 del DL n. 41/2021**

## **Misura Contributo**

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00

## **Modalità**

I criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa

# ULTERIORE AGEVOLAZIONE START UP INVESTITORI (ESENZIONE PLUSVALENZE ART. 14 DL 73/2021)

Viene introdotta una esenzione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni in start up:

- ✓ Qualificate e non qualificate che siano state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1.6.2021 al 31.12.2025 con periodo minimo di possesso per almeno tre anni
- ✓ Analoga previsione sul capital gain su partecipazioni al capitale delle PMI
- ✓ Analoga previsione per la cessione di quote di società di persone commerciali a condizione che, entro un anno dal conseguimento delle plusvalenze, vi sia il reinvestimento in start up innovative o in PMI innovative

**Per la cessione delle partecipazioni in società di capitali appare non servire il reinvestimento a differenza di quanto già previsto dall'articolo 67 del TUIR**

# CREDITI D'IMPOSTA: NOVITÀ ED ESTENSIONI

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 20 – CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI

Viene ampliata la casistica di compensazione **in unica soluzione** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Il credito è compensabile in **un'unica quota annuale**, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, per gli investimenti:

- ✓ **in beni materiali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016);
- ✓ **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Per tutte le altre tipologie di investimenti risultano invariate le modalità di utilizzo in compensazione.

Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni di euro
<b>Beni materiali “ordinari”</b> 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale
<b>Beni materiali “ordinari”</b> 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni immateriali “ordinari”</b> 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni immateriali “ordinari”</b> 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni materiali “4.0”</b> 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni materiali “4.0”</b> 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni immateriali “4.0”</b> 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
<b>Beni immateriali “4.0”</b> 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo

# BONUS AFFITTI

## ART. 4 – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Viene proposto il credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con le seguenti **novità**:

- ✓ **proroga fino al 31.7.2021** del credito d'imposta a favore delle **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator**;
- ✓ **proroga per i mesi da gennaio a maggio 2021** per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** con **estensione** a coloro che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. **Con la conversione esteso anche alle imprese esercenti commercio al dettaglio con VA superiore a 15 milioni di euro.**

Il credito di imposta spetta in relazione ai canoni versati, è compensabile in F24 ed è cedibile.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 4 – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

La proroga **per i mesi da gennaio a maggio 2021** per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** prevede (con esclusione delle nuove attività avviate dal 1.1.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato per il quale l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.04.2019-31.03.2020.

Tale condizione quindi non è richiesta per

- ✓ le nuove attività iniziate dal 1.1.2019;
- ✓ imprese operanti nei settori turistico-ricettivo, agenzie di viaggio, tour operator.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 4 – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito di imposta spetta

- ✓ nella misura del **60%** dei canoni di locazione ecc. di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo **(esercenti commercio al dettaglio se superiore a 15 milioni 40%)**
- ✓ nella misura del **30%** dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività **(esercenti commercio al dettaglio se superiore a 15 milioni 20%)**
- ✓ nella misura del **60%** per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 4 – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Per i soggetti operanti nei **settori turistico-ricettivo, agenzie di viaggio, tour operator** il credito di imposta spetta nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e in caso di affitto d'azienda nella misura del **50%**.

### Dubbi operativi

Va chiarito se il credito di imposta sia da gestire in riferimento a due periodi:

- ✓ ordinario per i mesi da gennaio a maggio 2021
- ✓ specifico in proroga fino a luglio 2021

Ciò in quanto la norma interviene sul comma 5 dell'art. 28 del DL 34/2020.

Gli scenari possibili:

- a) applicando l'art. 28, come prorogato, il monitoraggio va effettuato sul **dato del singolo mese**, in presenza di riduzione del fatturato da gennaio a luglio 2021 di almeno il **50%**;
- b) se invece si applica l'art. 4, comma 2, del DL 73/2021, allora si deve fare riferimento al **calo di fatturato di almeno il 30%** per il periodo 1.4-31.3 del 2020 sul 2019;
- c) una ulteriore soluzione può essere quella di applicare **entrambi i metodi** distintamente per i due periodi (versione 2020 e versione 2021).

# DL SOSTEGNI-BIS

## ART. 4 – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

FAQ del 11 giugno 2021:

il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come esteso dall'art. 4 del DL 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), può essere compensato, in F24, con il medesimo **codice tributo (6920)** utilizzato per il tax credit di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 32 – CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

### **BENEFICIARI**

Esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali (**conversione: possono beneficiare dell'agevolazione le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast**).

### **MISURE**

Credito d'imposta del **30%** delle spese mese sostenuto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021  
Massimo fruibile **euro 60.000**

L'importo definitivo del credito sarà determinato in base ai limiti stabiliti da provvedimento AdE in definizione.

Il **provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021**, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 32 – CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

### UTILIZZO

Nella dichiarazione redditi 2021 (Unico 2022) oppure compensabile nel corso del 2021 con F24 con qualsiasi imposta/tributo **(non è cedibile)**.

Non tassabile (IIDD e IRAP).

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (euro 250.000 utilizzo massimo annuo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite generale di compensazione annua dei crediti).

**La comunicazione delle spese ammissibili è da presentare dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.**

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## **ART. 32 – CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

### **AMBITO OGGETTIVO**

Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti oltre a tamponi.

Rientrano le spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanner) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

### **ALTRI BENEFICIARI – CONDIZIONI**

Il credito è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e a condizione che siano in possesso del codice identificativo istituito, in tema di locazioni brevi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## **ART. 67, c. 10 – CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

### **BENEFICIARI**

Esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali.

### **MISURE**

Credito d'imposta del 50% delle spese del valore degli investimenti pubblicitari effettuati:

- ✓ sulla stampa quotidiana e periodica anche on line
- ✓ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (non quindi su radio e TV, per i quali spetta il credito in misura “ordinaria”).

### **PERIODO**

Investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022.

### **ISTANZA TELEMATICA**

Da presentare dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 7, C. 5 – CREDITO IMPOSTA SETTORE TURISTICO E TERMALE

### OGGETTO

La disposizione **proroga al 2022** il credito di imposta previsto dall'art. 79 del DL 104/2020.

### MISURE

Il credito di imposta era del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, riconosciuto alle imprese alberghiere per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380 del 2001 o per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene **elevato al 65%** di tali spese ed **esteso** anche a favore delle strutture che svolgono attività agrituristica e termale.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## **ART. 7, C. 5 – CREDITO IMPOSTA SETTORE TURISTICO E TERMALE**

### **MODALITÀ**

Può essere compensato nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anziché nei due periodi d'imposta successivi, come disposto in precedenza).

È utilizzabile solo in compensazione e non deve essere ripartito in tre quote annuali.

### **INTERVENTI**

Per le attività termali il credito d'imposta spetta anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## **ART. 8 – CREDITO IMPOSTA RIMANENZE FINALI SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI**

### **OGGETTO**

Proroga al 31 dicembre 2021

### **MISURE**

Credito d'imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[articolo 92, c. 1, Tuir](#) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ossia a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020

### **SOGGETTI**

Esercenti attività d'impresa e che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## **ART. 8 – CREDITO IMPOSTA RIMANENZE FINALI SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI**

### **MODALITÀ**

Se il bilancio non è certificato, è necessaria una certificazione di un revisore o di una società di revisione.

Con una ulteriore modifica viene disposto che il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso, anziché, come prima previsto, a quello successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34.

Inoltre sostituendo il quarto comma dell'articolo 48-bis, si prevede che i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta in commento devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Deve essere emanato un decreto per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta entro il 15.6.2021.

Deve essere emesso un provvedimento Direttore AdE che stabilisca le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta entro il 25.6.2021.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 31 – NUOVO CREDITO IMPOSTA FARMACI INNOVATIVI

### OGGETTO

Viene previsto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che effettuano progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

### MISURA

Il credito è pari al **20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030** (massimale di 20 milioni di euro annui per beneficiario) in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari, come indicati dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

### BENEFICIARI

Oltre agli esercenti attività di impresa spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera.

### MODALITÀ

Utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo alla maturazione del credito.

Fiscalmente irrilevante, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sottoforma di credito d'imposta R&S.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 67, C. 1-6 – NUOVO CREDITO IMPOSTA SOSTEGNO STAMPA

### OGGETTO

Credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione di testate edite, incluse le spese di trasporti da poli di stampa a punti vendita.

### BENEFICIARI

Imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

### MISURA

Il credito d'imposta è concesso nel limite di euro 60 milioni per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 67, C. 1-6 – NUOVO CREDITO IMPOSTA SOSTEGNO STAMPA

### SPESE

La base si calcolo è rappresentata dalle

- ✓ spese di distribuzione sostenute e
- ✓ spese di trasporto sostenute,

considerate al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, e secondo quanto previsto dall'articolo 109 del DPR n. 917 del 1986. L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

### MODALITÀ

Il credito d'imposta:

- ✓ non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017;
- ✓ è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- ✓ per la sua utilizzazione il modello F24 deve essere presentato, a pena di scarto, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- ✓ è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

# DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

## ART. 10, C. 1-2 – CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI SETTORE SPORTIVO

### OGGETTO

Viene prevista la **proroga** del credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all'articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), relativamente **alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021**.

## ART. 67, C. 8 – CREDITO IMPOSTA EDICOLE

### OGGETTO

Viene previsto che per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al comma 609, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020 può altresì essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori di cassa telematici e di dispositivi POS. Tale credito d'imposta spetta alle edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici, nel limite di 2000 euro all'anno, incrementato a 4.000 euro l'anno per il 2020. Per tale anno è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

	<b>FILIERA TESSILE, MODA, DESIGN</b>	<b>LOCAZIONE</b>	<b>SANIFICAZIONE</b>	<b>PUBBLICITÀ</b>
COMPENSAZIONE	SI - COD. XXXX	SI - COD. 6920	SI - COD. 6917	SI - COD. 6900
AIUTO DI STATO/DE MINIMIS	SI	SI	NO	SI
QUADRO RS DICHIARAZIONE	SI COD. 23/999 ?	SI - COD. 60	NO	SI - COD. 56
NOTA INTEGRATIVA/SITO	SI	SI	NO	SI
QUADRO RU DICHIARAZIONE	SI - COD. ?	SI - COD. H8	SI - COD. H9	SI - COD. E4
TASSAZIONE IIDD E IRAP	SI	NO	NO	SI
CONTABILIZZAZIONE	SI	SI	SI	SI
CEDIBILITÀ	NO	SI	SI	NO
DOMANDA	SI	NO	SI	SI
INDICAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI	NO	SI	SI	NO

# LE NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

# L'ART. 26 ANTE MODIFICHE

Le fattispecie del comma 2 che consentono l'emissione della nota di variazione quando viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile:

- ✓ dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
- ✓ mancato pagamento in tutto o in parte a causa di **procedure concorsuali** o di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** o a **seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato**
- ✓ applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente

# PROCEDURE CONCORSUALI (E SIMILI)

## **Quando emetto la nota credito:**

- ✓ Procedure concorsuali: infruttuosa conclusione della procedura concorsuale
- ✓ Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: data decreto di omologa del Tribunale
- ✓ Piano attestato: pubblicazione del piano nel registro imprese

# INFRUTTUOSITÀ PROCEDURE ESECUTIVE

## **Comma 12 dell'art. 26:**

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

# L'ART. 90 DELLA DIRETTIVA

- ✓ “In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri”.
- ✓ “In caso di mancato pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1”.

La possibilità di deroga supera il principio del paragrafo 1?

# LE NUOVE REGOLE

**Norma:** art. 18 del decreto-legge n. 73 del 2021

**Decorrenza:** le nuove regole si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021

**Da quando emetto la nota credito:** dal momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura (vedi nuovo comma 10, bis)

**Fallimento:** dalla data della sentenza dichiarativa

**Liquidazione coatta amministrativa:** dalla data del provvedimento che la ordina

**Concordato preventivo:** dalla data del decreto di ammissione alla procedura

**Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:** dalla data del decreto che dispone la procedura

# LE NUOVE REGOLE

**Procedure esecutive individuali:** non cambia nulla

**Termine ultimo:** l'art. 19 del d.p.r. n. 633 dispone che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto. Con le nuove regole il recupero dell'Iva può aver luogo con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata.

**Registrazione:** in generale il cessionario o committente deve annotare nel registro vendite (nei limiti della detrazione operata). L'obbligo non sussiste per le variazioni derivanti da procedure concorsuali

# IL PAGAMENTO SUCCESSIVO

**Pagamento del corrispettivo:** il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del Dpr 633/72, previa registrazione della nota ricevuta.

**Come coordinare tale regola nelle procedure concorsuali?**

**Esempio:**

<b>Evento</b>	<b>Cedente</b>	<b>Cessionario in procedura</b>
Vendita	IVA a debito	IVA a credito
Avvio procedura	IVA a credito	Nulla
Pagamento successivo	IVA a debito?	IVA a credito?

# ENTRATA IN VIGORE

“Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma”.

Si arriva a questa conclusione:

- ✓ Procedure già avviate il 26 maggio si deve attendere 8° magari sono quelli causate dall'emergenza sanitaria)
- ✓ Procedura avviate dal 26 maggio si può emettere la nota di variazione subito

# ASSONIME CIRCOLARE 17 – 2021

«Sott'altro profilo, per le procedure cui torna applicabile la nuova disciplina, **sarebbe comunque opportuno che** – attesa la provvisorietà della perdita e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo – **fosse lasciata al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura, evitandosi l'anticipazione del termine ultimo di decadenza del diritto al recupero** di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo»

# RIVALUTAZIONE

# LA RIVALUTAZIONE ESTESA AL 2021

## **Articolo 1-bis Legge di conversione DL n. 41/2021**

All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

*«4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilita' di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo».*

# LA RIVALUTAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALILE

## ***Art. 5-ter Legge di conversione DL n. 41/2021 – norma di interpretazione autentica***

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

# L'ACE INNOVATIVA

# ACE INNOVATIVA

## **OGGETTO**

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti solari) un coefficiente del 15%.

## **COMPONENTI RILEVANTI**

- ✓ Gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l'intero ammontare (quindi, senza alcun ragguaglio pro rata temporis);
- ✓ La base massima di calcolo dell'ACE innovativa è pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto.

## **BASE ACE RESIDUA**

Regole ordinarie

# ACE INNOVATIVA

## FRUIZIONE

Può essere utilizzata, alternativamente:

- ✓ a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES, in qualità di reddito detassato;
- ✓ trasformando lo stesso in credito d'imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020.

## ESEMPIO

Una SRL effettua un aumento di capitale di 500.000,00 euro nell'ottobre del 2021 (per ipotesi unico movimento suscettibile di determinare un incremento della base di calcolo dell'agevolazione):

- ✓ emerge un reddito detassato di 75.000,00 euro, al quale fa seguito una minore IRES 2021 di 18.000,00 euro;
- ✓ la società può, alternativamente, optare per trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, anch'esso naturalmente quantificato in 18.000,00 euro.

# ACE INNOVATIVA

## **CREDITO D'IMPOSTA**

- ✓ Utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio
- ✓ Non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi
- ✓ Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
- ✓ È necessaria una comunicazione all'agenzia delle entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'agenzia stessa

# ACE: INCREMENTI RILEVANTI

<b>Modalità</b>	<b>Data rilevante</b>
Conferimenti in denaro	Versamento
Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite	Versamento
Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d'imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.)	Inizio dell'esercizio di formazione della riserva
Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti	Atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale	Efficacia della compensazione

# RISERVE NON DISPONIBILI

## **ART. 5 CO. 6 DEL DM 3.8.2017**

Si considerano riserve non disponibili:

- ✓ le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c. (processi di valutazione);
- ✓ le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono:
  - non distribuibili;
  - non utilizzabili per l'aumento del capitale sociale;
  - non utilizzabili per la copertura delle perdite.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DEL DM 3.8.2017**

Le riserve sono disponibili ai fini ACE, nell'ipotesi in cui sia consentito almeno uno degli utilizzi sopra indicati (es. riserva legale).

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DEL DM 14.3.2012**

Sono esempi di riserve derivanti dalla mera valutazione:

- ✓ la riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.);
- ✓ la riserva per utili su cambi non realizzati (art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.);
- ✓ le riserve derivanti da rivalutazioni volontarie.

# RISERVE DA NON DISPONIBILI A DISPONIBILI

## **ART. 5 CO. 6 DEL DM 3.8.2017**

Se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è conteggiata nella base ACE nell'esercizio in cui viene meno l'indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011;

## **C.M. 3.6.2015 N. 21 ( § 3.13)**

Con riferimento alle riserve di rivalutazione, l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

# ACE: INCREMENTI NON RILEVANTI

<b>Modalità</b>
Conferimenti in natura
Finanziamenti soci con diritto restituzione
Accantonamenti degli utili a riserva indisponibile (es. adeguamento cambi)

# RINUNCE AL CREDITO DEL SOCIO

## **RILEVANO LE RINUNCE A CREDITI FINANZIARI**

Cfr. C.M. 3.6.2015 n. 21 ( § 3.12);

## **RINUNCE NON RILEVANTI**

Quelle relative ai crediti commerciali;

## **LE CRITICHE**

Distinzione non giustificata, alla luce di OIC 28 che attribuisce la natura di apporto a qualsiasi tipo di rinuncia, purché finalizzata all'incremento della dotazione patrimoniale della società partecipata.

# LE ALTRE NOVITÀ

# AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

## ARTICOLO 64, COMMI DA 6 A 11 DL SOSTEGNI-BIS

### **SOGGETTI**

Età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro

### **OGGETTO**

- ✓ Asenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale)
- ✓ Per gli atti imponibili ad IVA, riconoscimento di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo
- ✓ Esenzione dall'imposta sostitutiva (0,25%) sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati

### **AMBITO temporale**

Atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 30.6.2022

# AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

## ARTICOLO 64, COMMI DA 6 A 11 DL SOSTEGNI-BIS

### ATTI AGEVOLATI

- ✓ A titolo oneroso
- ✓ Acquisto della proprietà o traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione di "prime case di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9

### REGIME IVA – CREDITO DI IMPOSTA

- ✓ Il credito di imposta, pari all'Iva versata, può essere:
  - portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito stesso, ovvero
  - utilizzato in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al predetto acquisto, ovvero
  - utilizzato in compensazione.
- ✓ Il credito d'imposta non può mai dare luogo a rimborsi.

### DECADENZA

- ✓ In assenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o in caso di decadenza dalle stesse, si applicano le disposizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, per il recupero delle imposte e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi.

# DETAZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

## **ART. 6-SEPTIES DL SOSTEGNI**

### **OGGETTO**

Viene anticipata l'entrata in vigore della disciplina in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore (come prevista dall'art. 26 del Tuir)

### **ART. 26 TUIR (MODIFICATO DAL DL SOSTEGNI)**

I canoni di locazione non percepiti dal locatore possono non essere dichiarati dal momento della intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento

### **EFFETTI**

La disposizione si applica a tutti i canoni non percepiti dal 1.1.2020 a prescindere dalla data di stipula del contratto ed ha quindi effetti già per i redditi dell'anno 2020 (dichiarazioni redditi modello 2021)

# NOVITÀ DL SEMPLIFICAZIONI (N. 77/2021 IN VIGORE DAL 1.6.2021)

## ART. 33 – MODIFICHE ART. 119 DL 34/2020

### BARRIERE ARCHITETTONICHE

- ✓ Chi esegue uno dei lavori trainanti indicati nel primo comma dell'articolo 119 del DL 34/2020, può usufruire della detrazione del 110% anche per gli interventi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 16-bis, che riguardano le barriere architettoniche.
- ✓ Il DL 77/2021 introduce un nuovo periodo all'interno del comma 4, del citato articolo 119, stabilendo che gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche sono trainati al 110% anche da interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013.
- ✓ In entrambi i casi (efficientamento energetico o antisismico), per il 110% gli interventi in oggetto sono agevolati anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (e quindi sono solo in presenza di disabili).


# NOVITÀ DL SEMPLIFICAZIONI (N. 77/2021 IN VIGORE DAL 1.6.2021)

## ART. 33 – MODIFICHE ART. 119 DL 34/2020

### CILA


- ✓ Viene sostituito il comma 13-ter prevedendo che gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, così detta Cila, di cui all'articolo 6-bis del Dpr 380/2001.
- ✓ Tale sostituzione permette di superare il blocco operativo connesso allo stato legittimo degli edifici, la cui mancanza impediva gli interventi agevolati, non richiedendo ora, ai fini della presentazione della Cila, l'attestazione dello stato legittimo.

# Come troviamo sempre le soluzioni?



**PROFIS**  
sistemi

## Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo i professionisti e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere. Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Con **PROFIS** gestisci i **servizi contabili, fiscali e digitali del tuo studio**, collabori con tutti i clienti, condividi dati e documenti, gestisci servizi personalizzati di fatturazione elettronica e contabilità condivisa. E hai a disposizione una serie di **strumenti di consulenza** per supportare l'azienda cliente nelle valutazioni economiche, patrimoniali e finanziarie e nella diagnosi preventiva dello stato di crisi.

Con **PROFIS** hai a disposizione **tutte le novità previste dal DL Sostegni Bis in aggiornamento**. Funzionalità automatizzate e semplificazioni operative ti supportano nelle analisi per la determinazione dei crediti d'imposta per locazioni e dei contributi a fondo perduto, nella gestione del **contributo automatico** e del **contributo alternativo**. E con un clic esegui i controlli e invii all'Agenzia delle Entrate.

**PROFIS è anche in cloud, presso la Service Farm® SISTEMI.**

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

**Insieme, per ogni soluzione.**